



COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 146
del 15/11/2024**

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DEI MERCATI DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025

L'anno 2024 addì 15 del mese di Novembre alle ore 11.50 in videochiamata WhatsApp, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori

Cognome Nome	Carica	Presente
GRAFFINO Dott. Alberto	Sindaco	SI
CAVAPOZZI Michele -	Vice Sindaco	SI
GIRAUDI Domenico Giorgio	Assessore	SI
LONGHIN Marina	Assessore	NO
LORITO Annalisa	Assessore	SI
Totale Presenti		4
Totale Assenti		1

Assiste alla seduta il Segretario *CARRERA Dott.ssa Daniela*, il quale procede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco sig. *GRAFFINO Dott. Alberto*, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DEI MERCATI DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che ha previsto l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che “...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite le seguenti entrate:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013.

Premesso che ai sensi dell'art. 1, commi 837 - 847, della legge 160/2019 il presupposto del canone è:

- l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Considerato altresì che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quali connessi a prestazioni di servizi.

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 25 del 04/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il regolamento per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04/03/2021 con la quale è stato istituito e approvato il regolamento per il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate previsto dall'art. 1, commi 837 – 847 della Legge 160/2019.

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020.

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 22/12/2022 avente ad oggetto: "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e per l'occupazione dei mercati. Conferma per l'anno 2023 delle tariffe deliberate per l'anno 2022".

Verificato che in base alla popolazione residente, le tariffe standard di riferimento risultano essere le seguenti:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge n. 160/2019: € 30,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge n. 160/2019: € 0,60.

Ritenuto, al fine di garantire i necessari equilibri di bilancio 2025/2027 di confermare, anche per l'anno d'imposta 2025, le tariffe ed i coefficienti moltiplicatori approvati per gli anni 2022, 2023 e 2024, come indicato nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno".

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Dato atto che la gestione del servizio di accertamento e riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'art. articolo 1, commi 816-836 e 846-847 Legge 160/2019.) per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2024 è stata affidata in concessione alla società M.T. S.p.a – gruppo Maggioli, con determinazione n. 269 del 27/12/2022;

Dato atto, altresì, che sono in corso le procedure per il prossimo affidamento a far data dal 01.01.2025;

Visto l'art. 48 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n. 267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica dal responsabile del servizio, CARRERA dott.ssa Daniela;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decr. leg.vo n.267/2000 e s.m.i., è stato espresso parere favorevole sulla regolarità contabile dal responsabile del servizio, CARRERA dott.ssa Daniela;

Effettuata la votazione in forma palese per alzata di mano con esito favorevole unanime;

DELBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare per l'anno 2025 le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale come indicato nell'allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di allocare i proventi che deriveranno per l'anno 2025 dal Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche ai capitoli "1826 CANONE UNICO - Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" e "1827 CANONE MERCATI - Canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati" del bilancio di previsione 2025/2027;
4. di trasmettere il presente atto al concessionario incaricato per i conseguenti adempimenti di competenza;
5. di dichiarare all'unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 177**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER L'OCCUPAZIONE DEI MERCATI DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/11/2024

Il Responsabile di Settore
CARRERA Dott.ssa Daniela

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/11/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
CARRERA Dott.ssa Daniela

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Sindaco
F.to GRAFFINO Dott. Alberto

Il Segretario
F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.8.00 n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 20/11/2024.

Il Segretario
F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

Li, 20/11/2024

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari (in elenco ex art.125 D.Lgs 267/00).

Il Segretario
F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

Li, 20/11/2024

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs.18.8.00 n. 267)

DIVENUTA ESECUTIVA in data 15/11/2024

- X È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000)
Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 c. 3 D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario
F.to CARRERA Dott.ssa Daniela

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 20/11/2024

IL Segretario
CARRERA Dott.ssa Daniela